

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROASIO, LI CAUSI, SPALLONE, VENEGONI, NAPOLITAN
MONTAGNANA, MAGLIETTA, NATTA, MAGNO, GHEZI**

Annunziata il 6 marzo 1958

Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 e provvedimenti a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza per ragioni di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è l'abrogazione della legge del 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne e della legge del 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

La necessità e l'urgenza di un tale atto legislativo sono da tempo richieste da tutti i settori dell'opinione pubblica. Si tratta infatti di abrogare leggi chiaramente in contrasto con la lettera e lo spirito dell'articolo 16 della Costituzione e, nel contempo, di adattare la legislazione ad uno stato di fatto oggi largamente diffuso nel paese.

È risaputo infatti che, a causa dell'aumento dello squilibrio economico tra nord e sud e per l'accentuarsi di squilibri nell'ambito delle stesse regioni settentrionali, un numero ingente di lavoratori del mezzogiorno d'Italia e del Veneto e di altre regioni sono in questi anni affluiti e continuano ad affluire verso le grandi città industriali del nord alla ricerca di una occupazione. Lo stato giuridico di tali emigrati è quanto mai precario. È noto infatti che la legge 6 luglio 1939, n. 1092, prescrive all'articolo 1 che nessuno può trasferire la propria residenza in comuni

della Repubblica, capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, o in comuni di notevole importanza industriale, anche se con popolazione inferiore, se non dimostri di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel comune di emigrazione; la stessa legge all'articolo 4 prescrive che nessuno può essere iscritto nel registro della popolazione di un altro comune se non comprovi di essersi assicurata l'occupazione stabile, che, in ogni caso, anche quando venga iscritto nel registro della popolazione, rimane escluso dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato; la stessa legge prevede altre gravi sanzioni a carico di coloro che trasferiscono la propria residenza per trovare una occupazione.

Secondo dunque la lettera e lo spirito della citata legge del 1939, centinaia di migliaia di lavoratori che oggi lavorano in tutta la zona del triangolo industriale potrebbero tutti essere rimpatriati con foglio di via obbligatorio. È chiaro che un tale stato di fatto crea per questi lavoratori una grave situazione di minorazione poiché attraverso le ricordate disposizioni essi possono essere

continuamente sottoposti ad una serie di ricatti da parte di datori di lavoro poco scrupolosi ed indotti quindi ad accettare condizioni di lavoro in violazione dei contratti sindacalmente statuiti. È noto come ciò accada largamente, e recando pregiudizio grave anche ai lavoratori delle località di immigrazione giacché è evidente che la presenza di considerevoli nuclei di emigrati, costretti ad accettare condizioni di sottosalarario, influisca pregiudizievolemente su tutto il mercato del lavoro.

La nostra proposta di legge propone inoltre all'articolo 3 che ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in altri comuni, che siano stati disoccupati anche in modo discontinuo per un periodo di un anno, nel biennio che precede il trasferimento, e che sono avviati al lavoro entro 60 giorni, non in base a richiesta nominativa dall'ufficio di collocamento del comune di nuova residenza, spetti il sussidio previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge del 1949, n. 264, per la durata di giorni 120.

Con lo stesso articolo noi abbiamo inteso affidare al Ministro del lavoro di stabilire, anche su proposta delle Commissioni provinciali per il collocamento, i comuni per i quali si applica il disposto di cui al primo comma. In tal modo il Ministero del lavoro ha la possibilità, sia pure indiretta, di indirizzare il flusso emigratorio verso le località per le quali l'emigrazione stessa non rappresenta un fenomeno dannoso.

Il senso di questa nostra proposta è chiaro per chiunque conosca le gravi condizioni di insediamento dei lavoratori emigrati nelle grandi città industriali del nord. Esso vuole perciò costituire un aiuto per gli emigrati e le loro famiglie a trovare un alloggio ed a ricostruire l'unità familiare. Allo stesso scopo mira il contenuto dell'articolo 4 della nostra proposta.

I proponenti di questa proposta di legge ritengono che l'emigrazione sia un risultato dell'indirizzo generale della politica delle classi dirigenti del Paese e del Governo, che non affronta in modo conseguente e nella misura necessaria i problemi ai quali è collegata la rinascita del Mezzogiorno, della montagna e delle altre zone depresse del nostro paese; ritengono che l'emigrazione non risolva ma anzi aggravi lo stesso stato della disoccupazione e più in generale le condizioni e le prospettive della economia locale nelle zone ricordate, così come dimostra tutta la storia del Mezzogiorno, dall'unità d'Italia ad oggi. Sono però del pari convinti che di fronte alla vastità del fenomeno, che l'emigrazione interna ha raggiunto, non si possono e non si debbono lasciare decine di migliaia di lavoratori costretti ad emigrare dal proprio paese d'origine in cerca di occupazione, in balia di disposizioni di carattere evidentemente anticostituzionale e tali da creare loro grave nocimento. Essi perciò vi chiedono, onorevoli colleghi, l'esame e l'approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

ART. 2.

Trasferendo la propria residenza da uno ad altro comune, i lavoratori conservano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata, ma essa, agli effetti del 4° comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e salvi i casi in cui è ammessa la richiesta nominativa, prende comunque grado dopo quella dei residenti nel comune di immigrazione già iscritti nelle liste di collocamento.

ART. 3.

Ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in altro comune, che siano stati disoccupati anche in modo discontinuo per un periodo di un anno nel biennio che precede il trasferimento, e che sono avviati al lavoro entro 60 giorni, non in base a richiesta nominativa, dall'ufficio di collocamento del comune di nuova residenza, in deroga alle condizioni previste per il diritto al sussidio straordinario di disoccupazione, spetta il sussidio previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 1949, n. 264, per la durata di giorni 120.

Il sussidio, di cui al comma precedente, può essere erogato in unica soluzione, su richiesta dell'avente diritto, all'atto del trasferimento della propria famiglia nel comune di nuova residenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto determina i comuni, per i quali si applica il disposto del primo comma del presente articolo.

ART. 4.

Ai nuclei familiari che si trasferiscono nel comune di nuova residenza è accordata una riduzione sulle spese di viaggio pari al 70 per cento applicabile anche al trasporto delle masserizie.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.